



**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
RAGUSA**

Via Mario Spadola, 3 – 97100 Ragusa
Cod. Fis. 00053060885 – Cod. IPA UF36EE
Tel. 0932245722 – Fax 0932221938

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL P.R.A. E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO RINVENUTI SU AREA AD USO PUBBLICO O PRIVATO IN GESTIONE O DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI RAGUSA.

CIG: Z69367189F

DURATA 2 ANNI

DISCIPLINARE DI GARA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Arch. Audenzio Rizzuto

DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Marco Cannarella

DISCIPLINARE DI GARA

CIG: **Z69367189F**

1. **Importo dell'affidamento:** 20,000,00 euro
2. **Tipo di procedura: affidamento in concessione mediante manifestazione di interesse** del servizio di “Rimozione, custodia, cancellazione dal P.R.A. e demolizione dei veicoli in stato di abbandono rinvenuti su area ad uso pubblico o privato in gestione o di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa.
3. L'oggetto del servizio è la rimozione, la custodia e la demolizione dei veicoli in stato di abbandono rinvenuti su area ad uso pubblico o privato ed in gestione o di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa nei comuni di: Ragusa, Vittoria, Modica, Comiso, Scicli, Ispica, Pozzallo, Chiaramonte Gulfi, Acate, Giarratana. Monterosso Almo e Santa Croce Camerina.
4. 2. Costituiscono oggetto del servizio le seguenti prestazioni:
 - a) la rimozione del veicolo in stato di abbandono con apposito carro attrezzi,
 - b) la custodia provvisoria del veicolo in spazi idonei per il tempo necessario al perfezionamento degli adempimenti di legge nei confronti del proprietario del veicolo, quando noto;
 - c) la gestione del formulario rifiuti, connessa alla procedura;
 - d) la demolizione del veicolo abbandonato;
 - e) lo smaltimento del veicolo e dell'eventuale contenuto;
 - f) la gestione delle procedure al PRA per radiazione e riconsegna targhe.
 - g) il ristoro diretto delle spese dovute dal proprietario, quando emerso.
5. La presente procedura selettiva è finalizzata al conferimento in concessione del servizio di cui si tratta in favore delle imprese che si aggiudicheranno il servizio pubblico di cui al presente avviso. Trattandosi di una concessione di servizio, la stessa segue la disciplina prevista per le concessioni di servizi pubblici, sia per quanto attiene alla risoluzione e recesso dal contratto in caso di decadenza dalla concessione, sia per quanto riguarda la controprestazione per il servizio reso dal concessionario. Ed invero per quanto riguarda la disciplina della risoluzione e recesso dal contratto si rimanda al successivo art. 10. mentre per quanto riguarda la disciplina della controprestazione per il servizio reso dal concessionario si precisa che la stessa rimane disciplinata: - dall’art. 3 c. 1 lett. vv) del Decreto Legislativo 50/2016, per la parte in cui trasferisce al concessionario unicamente “ Il diritto di gestire il servizio oggetto del Procedura con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio stesso”. - dall’art. 165 e del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente nel “diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.
6. In forza di quanto previsto dagli artt. 30 e 166 d.lgs. 50/2016, per la concessione del servizio in questione viene stabilito il criterio di aggiudicazione di cui al presente articolo. Tale criterio viene stabilito al fine:
 - di garantire il principio di pari opportunità (specifica articolazione del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. ed art. 1 l. 241/90 – recepito con la l.r. 10/91) tra tutte le imprese che aspirano ad avere affidato il servizio e che siano in possesso dei requisiti richiesti, principio che inoltre costituisce corollario di quel principio di correttezza che si impone alla P.A. procedente ai sensi del citato art. 30;
 - di garantire il principio di non discriminazione e di trasparenza di cui all’art. 1 l. 241/90 (recepito con la l.r. 10/91) ed all’art. 30, comma 1, d.lgs.50/2016 e più precisamente al fine di coinvolgere nell’esecuzione dei servizi oggetto di concessione una più vasta platea di micro, piccole e medie imprese, per come meglio previsto dal comma 7 dello stesso citato art. 30;
 - di mettere nelle stesse condizioni tutte le imprese che desiderano avere assegnato il servizio in e che siano in possesso dei requisiti prescritti, in modo da evitare così indebite situazioni di

vantaggio o di svantaggio tra gli operatori economici, per come richiesto dal citato art. 30, comma 2.

7. **In esecuzione di quanto detto al precedente comma, il servizio non sarà dato in concessione in via di esclusiva ad una sola impresa, ma sarà conferito in concessione a tutte le imprese partecipanti che hanno manifestato interesse per la procedura purchè dette imprese siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando per essere ammesse alla stessa selezione pubblica.**
8. L'aggiudicazione del servizio avverrà successivamente alla verifica dei requisiti indicati successivamente.
9. Verrà formato un elenco degli operatori economici in base alla data (giorno, ora e minuti) di invio dell'adesione alla manifestazione di interesse e della documentazione in ordine cronologico crescente.
10. L'Istituto provvederà, a seguito degli accertamenti richiesti ed effettuati dai relativi Comandi di Polizia Locale di competenza in funzione del Comune in cui è ubicato il Lotto, provvederà a richiedere l'intervento degli operatori economici per lo svolgimento del servizio, a rotazione, scorrendo l'elenco ogni tre interventi di rimozione.
11. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta ritenuta valida del servizio reso.
12. La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti comporterà l'esclusione dell'operatore economico.
13. **Finanziamento:** il servizio di cui all'oggetto non comporta impegno di spesa per questo Istituto trattandosi di una concessione di servizi secondo cui il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente nel "diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"
14. **Durata dell'Affidamento:** l'affidamento avrà una durata di mesi 24 a partire dalla data di consegna del servizio successivamente all'aggiudicazione. L'istituto si riserva la facoltà di intervenire con la consegna anticipata del servizio, in deroga ove occorra alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva.
15. **Costo dell'Affidamento: I servizi elencati nell'art 1, svolti con le modalità descritte infra, debbono essere effettuati a titolo totalmente gratuito per l'Istituto.** I concessionari ricaveranno il loro utile dallo sfruttamento economico del servizio ovvero tratterranno, a ristoro forfettario e omnicomprensivo dell'attività svolta, quanto potrà essere ricavato dalla demolizione del veicolo. In caso di riconsegna dei veicoli rimossi, l'affidatario incasserà direttamente dall'interessato o suo delegato le somme dovute a titolo di rimborso spese di intervento, rimozione e custodia ai sensi dell'art. 7 del presente capitolato.
16. **Requisiti di partecipazione:** per l'affidamento del servizio gli operatori economici dovranno essere in possesso, a pena di esclusione dei necessari requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016:
17. **Requisiti generali:** gli operatori economici non devono incorrere:
 - a. nella cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 - b. nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - c. nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
18. **Requisiti di idoneità professionale:**
 - a. essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - b. iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Se il concorrente è cittadino di un altro Stato membro non residente in Italia deve essere iscritto nel registro professionale o commerciale

- di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016; l'iscrizione è provata nelle modalità stabilite dall'articolo 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c. permesso a svolgere l'attività di demolizione, come prescritto dall'autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 208 e seguenti del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152;
 - d. licenza di autorimessa ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
 - e. iscrizione all'Albo nazionale autotrasportatori di cose per conto terzi;
 - f. iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categoria 5;
 - g. autorizzazione della Provincia di Ragusa per l'ammasso e il trattamento delle carcasse di veicoli a motore;
 - h. iscrizione nell'elenco della Prefettura di Ragusa dei centri di raccolta ai quali possono essere conferiti dagli Organi pubblici i veicoli abbandonati, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 460/1999.

19. Capacità tecniche e professionali:

- a. di disporre di almeno un veicolo con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del D.P.R. 495/1992, per lo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni previste dal vigente Codice della strada;
 - b. disporre un'area di deposito temporaneo, opportunamente chiusa e recintata, sita nella Provincia di Ragusa, per la custodia dei veicoli rinvenuti, in grado di contenere almeno 8 autoveicoli;
 - c. un carro per il trasporto veicoli in conto terzi, condotto da personale esperto in ogni operazione connessa al servizio di cui si tratta;
 - d. allestire, nella Provincia di Ragusa, un ufficio per la conduzione del servizio, compresa la gestione degli incassi a fronte della riconsegna ai proprietari dei veicoli;
20. I rischi connessi con la specifica attività della ditta affidataria del servizio, sono di responsabilità della ditta stessa che peraltro deve provvedere alla formazione, scelta ed addestramento nell'uso di idonei mezzi personali di protezione – anche da covid 19 - come previsto dalle norme vigenti in materia. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
21. **Modalità di esecuzione:** dell'intervento di rimozione e demolizione del veicolo dovrà avvenire secondo quanto riportato e nelle modalità previste dal Capitolato.
22. **Garanzia a corredo dell'offerta:** l'offerta è corredata, a pena di esclusione dalla gara di un'idonea garanzia corrispondente al 2% dell'importo a base d'asta. Nel caso del servizio in oggetto non esiste un importo a base d'asta determinato, ma soltanto un importo contrattuale determinabile sulla base della stima dei veicoli in stato di abbandono rinvenuti nelle esperienze pregresse. Si stima che il volume d'affari del presente servizio per due anni sia pari ad euro 20,000 oltre IVA nella misura di legge. Tale stima è stata effettuata in via del tutto forfettaria e presuntiva e quindi detta stima risulta priva del carattere della certezza. La stima presuntiva de qua ha preso come base di calcolo il numero di veicoli rimossi negli anni e il numero di veicoli in stato d'abbandono attualmente rinvenuti e di cui si ha notizia. Alla luce di questa stima presuntiva e forfettaria viene calcolata la cauzione provvisoria del 2% su 126.000 euro, pertanto la cauzione dovrà essere di ammontare pari ad euro 400, costituita a scelta dell'offerente alternativamente:
- con pagamento recante causale servizio di demolizione veicoli in stato di abbandono, da versare su: IBAN: **IT29I0503617004T20040040005**
 - a mezzo di **polizza fideiussoria** bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
23. **La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a**

semplice richiesta scritta dell'Amministrazione procedente. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

24. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Sia la cauzione che la polizza devono essere corredate, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. L'Amministrazione procedente, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. La garanzia provvisoria di importo diverso da quello richiesto oppure la mancanza della stessa comporterà l'esclusione dell'offerta. La cauzione provvisoria deve essere conforme, a pena di esclusione, allo schema di polizza-tipo 1.1 approvato con Decreto Interministeriale delle Attività Produttive –Infrastrutture del 12 marzo 2004 n. 123, entrato in vigore il 26.05.2004.
25. **Raggruppamenti:** Gli operatori economici possono partecipare, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese. Si precisa che tutti gli operatori che sono stati ammessi alla presente fase di gara dovranno partecipare o come operatori economici singoli o, qualora intendano partecipare in Associazione Temporanea d'Imprese, potranno farlo esclusivamente associandosi con altri operatori che risultano titolari dei requisiti di ammissione previsti dal presente Bando. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare sia come operatori singoli sia come membri raggruppati in ATI, alla procedura come membri associati in più ATI. **Nel caso di A.T.I., i soli requisiti di capacità economico - finanziaria e professionale, sempreché frazionabili, potranno essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.** Non è ammesso il ricorso all'A.T.I. per provare il possesso dei seguenti requisiti:
- il requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio per la categoria sopra richiesta;
 - il requisito dell'iscrizione all'Albo nazione dei gestori ambientali per la categoria sopra richiesta;
26. **Copertura assicurativa:** l'affidatario deve stipulare polizza assicurativa avente massimale per sinistro non inferiore ad € **500.000,00** e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto della presente convenzione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € **500.000,00**.
27. **Subappalto:** è consentivo esclusivamente nei limiti stabiliti dagli artt. 105 e 174 d.lgs. 50/2016. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in esecuzione dei citati artt. 105 e 174 d.lgs. 50/2016, l'operatore economico in sede di offerta tecnica deve indicare le parti della concessione che intende cedere in sub appalto a terzi. Non si considerano terzi, e quindi non si può procedere in loro favore al sub appalto, le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione e le imprese ad esse collegate. Se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. Inoltre, ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, non può essere nominato sub appaltatore l'operatore economico che abbia partecipato alla presente selezione pubblica. La mancata o non corretta indicazione in sede di offerta tecnica delle parti della concessione che l'operatore economico intende cedere in sub appalto a terzi non costituisce requisito essenziale per la partecipazione alla gara, in quanto tale indicazione è finalizzata solo a consentire all'operatore economico di subappaltare una parte della concessione. Pertanto, in

manca di tale corretta dichiarazione, l'operatore economico non potrà ricorrere al sub appalto (cfr. TAR Sardegna Cagliari, Sez. I, 27 settembre 2007, n. 1764). Poiché l'importo del presente progetto non raggiunge la soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016 (cioè non raggiunge la somma di €. 5.225.000), ai sensi di quanto previsto dall'art. 174, comma 2, d.lgs. 50/2016, non si dà luogo alla preventiva comunicazione della terna dei sub appaltatori. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

28. **Divieto di cessione:** Fermo restando la possibilità di ricorrere al sub appalto nei limiti previsti dal precedente articolo, ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 50/2016, è però vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
29. **Modalità di svolgimento della gara:** Il seggio di gara nella prima seduta pubblica procederà alla verifica delle istanze pervenute e procederà all'accertamento dei requisiti di ammissione dei concorrenti, sulla base della documentazione allegata alle istanze. Nel caso di esito negativo della valutazione la Commissione procederà ad escludere i concorrenti dalla gara. Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, la Commissione, ove lo ritenga opportuno o necessario, potrà effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali, anche in un momento successivo alla conclusione della seduta. Le sedute di gara saranno pubbliche ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici partecipanti, o persone munite di procura speciale da consegnare in originale al commissario verbalizzante, avranno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale. In ogni caso è fatto obbligo a coloro che si presentino per assistere alla seduta, di presentare un documento d'identità in corso di validità e farlo registrare al segretario verbalizzante. Accertata la regolarità della documentazione ovvero delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di notorietà, nella stessa seduta ovvero in altra successiva, il Seggio di gara aggiudicherà la concessione del servizio a tutti gli operatori economici che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente bando e nei termini ivi fissati.
30. **Domanda di partecipazione alla gara:** i soggetti interessati alla partecipazione della presente procedura di gara, dovranno far pervenire nei termini e con le modalità indicate nel presente bando l'istanza di partecipazione l'Allegato 1. Alla domanda deve essere allegata il documento di identità del sottoscrittore ed in caso di procuratore occorre allegare la procura. Alla Domanda dovranno essere allegati tutti i certificati attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
31. **Termine e modalità di presentazione delle offerte:** la domanda di partecipazione alla gara e la relativa offerta tecnica dovranno essere redatte in lingua italiana, debitamente firmate e dovranno pervenire, **entro e non oltre** le ore 9.00 del giorno 27/06/2022 all'indirizzo: I.A.C.P. di Ragusa, via Mario Spadola n.3 97100 Ragusa (RG). Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta, non saranno ricevibili offerte sostitutive di quella già depositata, mentre saranno ammesse eventuali integrazioni a condizione che siano pervenute entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte e recino la dicitura "INTEGRAZIONE". Decorso il termine indicato non sarà ricevibile alcuna offerta non pervenuta entro lo stesso termine, anche se integrativa di quella precedente presentata in termini, ovvero anche se inviata prima del termine sopra precisato. L'Amministrazione procedente escluderà tutte le offerte che siano incomplete, condizionate e/o redatte in modo difforme rispetto alle modalità previste nel presente bando di gara, fermo restando la possibilità del ricorso del soccorso istruttorio nei termini e nei limiti stabiliti dall'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016.
- Ogni documento previsto per la partecipazione alla gara dovrà essere messo all'interno di un plico chiuso e sigillato, che dovrà pervenire nei termini di cui al precedente art. 12. Il plico deve essere firmato sui lembi di chiusura, deve essere non trasparente, sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, su cui vi deve essere apposta un'impronta a scelta

dell'operatore economico ma descritta nell'istanza di partecipazione alla gara. A pena di esclusione la firma sui lembi di chiusura del plico deve essere la stessa di chi ha firmato l'istanza di partecipazione alla gara. Nel caso in cui la firma sui lembi di chiusura risulti illeggibile, si presume che sia quella dell'istante e ciò sino a quando non venga dimostrato diversamente, in questo caso, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e nel caso di conseguente stipula del contratto al recesso da quest'ultimo.

32. **Informazioni finali:** l'Amministrazione procedente escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura del plico contenente la documentazione richiesta. L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di: procedere all'affidamento del servizio anche in caso di un'unica offerta valida, non procedere all'aggiudicazione in caso di sopravvenuto interesse pubblico dell'Ente e escludere le imprese per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera e quelle imprese per le quali il Prefetto fornisse informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 1-septies, del D.L. 629/82, convertito in Legge n. 726/1982. Il risultato definitivo della gara sarà quello formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione. La gara sarà aggiudicata a tutte le imprese che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti. Dette imprese svolgeranno il servizio secondo un criterio indicato sul capitolato. A seguito dell'aggiudicazione definitiva della procedura di selezione dei concessionari, a quest'ultimi saranno rilasciati i provvedimenti di concessione del servizio di cui al precedente art. 1 del presente bando e contestualmente saranno stipulati i relativi contratti concessori che ne regoleranno i rapporti, gli obblighi ed i diritti scaturenti da detta concessione per l'Istituto concedente e per il concessionario.
33. **Foro Competente:** ogni controversia inerente la fase dell'evidenza pubblica, relativa alla gestione della procedura aperta, rimane di competenza del Giudice Amministrativo individuato nel T.A.R. Sicilia, mentre per ogni controversia relativa alla fase *iure privatorum*, attinente la vigenza e l'esecuzione del contratto la competenza viene devoluta in via esclusiva al Tribunale di Ragusa. Le parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale, per come vietato dal d.lgs. 163/2006.
34. **Rinvio:** per quanto non espressamente disciplinato nei documenti di gara si fa espresso rinvio alla normativa vigente in particolare al codice degli appalti (d.lgs. 50/2016 s.m.i.), cui comunque si fa rinvio per sostituire automaticamente quelle disposizioni del presente bando che non dovessero risultare compatibili con detto codice.

Ragusa, 09/06/2022

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Arch. Audenzio Rizzuto

DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Marco Cannarella